



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale  
in merito al personale della scuola  
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – TRIENNIO 2023-2025 (Prot. n. 31956 del 24/11/2022)**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**(art. 40, comma 3 sexies, D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)**

**PREMESSA**

L'allegato contratto integrativo regionale (in seguito CIR) è stato sottoscritto tra parte pubblica e parte sindacale in ossequio a quanto previsto dall'articolo 22, comma 4 lett. B4), del CCNL relativo al Comparto Istruzione e ricerca del 19/04/2018, che prevede lo svolgimento della contrattazione integrativa in materia di criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio presso ciascuna Direzione Scolastica Regionale con cadenza Triennale. Pertanto, in data 18.11.2022, si è proceduto al rinnovo del contratto *de quo* per il quadriennio 2023-2025.

La presente relazione illustrativa viene redatta tenendo conto del modello proposto dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 del 19/07/2012.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**1. Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto**

Data di sottoscrizione	18.11.2022
Periodo temporale di vigenza	Il contratto ha validità triennale (2023-2025)
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: Dirigente Ufficio VII - Personale della scuola: dott. Adamo Castelnuovo  Organizzazioni sindacali ammesse alla Contrattazione: FLC CGIL CISL Scuola UIL Scuola SNALS CONFASAL GILDA UNAMS  Organizzazioni sindacali firmatarie:



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale  
in merito al personale della scuola  
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

	FLC CGIL CISL Scuola UIL Scuola SNALS CONFSAL GILDA UNAMS
Soggetti destinatari	Personale scolastico di tutte le istituzioni scolastiche della Lombardia
Materie del contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Procedure per l'individuazione degli aventi titolo alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio; b) tempi e modalità di presentazione delle domande e relativa compilazione delle graduatorie; c) modalità di concessione e fruizione dei permessi e relativa certificazione dei medesimi.
Eventuali osservazioni.	

## 2. Illustrazione dell'articolato del contratto

L'allegato contratto integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio consta di 12 articoli.

L'articolo 1, concernente il campo di applicazione, la durata e la decorrenza del CIR in oggetto, al comma 1 indica i soggetti destinatari dell'accordo, individuabili nel personale docente, educativo ed ATA in servizio a tempo indeterminato, il personale a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche, nonché il personale di cui all'art. 7, comma 1, del contratto allegato.

Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce la validità triennale del CIR (2023-2025) e prevede la possibilità che lo stesso venga sottoposto a verifica nel corso di validità su richiesta di uno dei soggetti firmatari.

Gli articoli 2 e 3 del CIR - relativi al capo II intitolato "relazioni sindacali" - regolano, rispettivamente, le procedure da utilizzare per eventuali richieste di interpretazione autentica del contratto stesso e l'informazione. Circa quest'ultimo punto, è prevista, nell'ottica di una impostazione delle relazioni sindacali basata sui principi di correttezza e trasparenza dei comportamenti tra le parti, che l'U.S.R. fornisca annualmente alle organizzazioni sindacali firmatarie le necessarie informazioni relative ai dati complessivi sulle richieste e sulla fruizione dei permessi nell'anno di riferimento. E' altresì previsto, entro il mese di settembre di ciascun anno, che le organizzazioni sindacali siano convocate per il monitoraggio relativo alla fruizione dei permessi.

L'articolo 4 dell'allegato CIR individua le norme generali di fruizione dei permessi per il diritto allo studio. I commi 1 e 2 del predetto articolo 4 del CIR, si allineano alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, il quale stabilisce, in linea generale, il principio della proporzionalità dei permessi annualmente fruibili - per un massimo *pro capite* di 150 ore - rispetto alla prestazione lavorativa prevista per l'anno solare di riferimento. Pertanto, i beneficiari incaricati a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale e i beneficiari assunti con incarico a tempo determinato hanno diritto ad



## **Ministero dell'istruzione e del merito** **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale  
in merito al personale della scuola

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

un numero di ore di permesso proporzionale alla prestazione lavorativa stabilita nel contratto individuale di lavoro, con arrotondamento all'unità oraria superiore. Il predetto criterio di proporzionalità va applicato anche nei confronti del personale con contratto a tempo determinato e orario di servizio inferiore a quello contrattualmente stabilito come obbligatorio, sempre con arrotondamento all'unità oraria superiore. A titolo meramente esemplificativo, il personale con incarico a tempo indeterminato a tempo parziale al 50%, avrà titolo alla fruizione di non più di 75 ore di permesso. Analogamente, il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto dell'anno solare di riferimento (cioè per 8 mesi da gennaio ad agosto) e orario pari a quello contrattualmente previsto, potrà usufruire di un massimo di 100 ore, vale a dire gli 8/12 del monte ore complessivo.

Il comma 3 stabilisce che il contingente di personale ammesso alla fruizione dei permessi non possa essere superiore al 3% dell'organico provinciale del personale ATA, educativo e docente, quest'ultimo rapportato ai diversi gradi di istruzione.

Il comma 4 stabilisce, conformemente a quanto prevede il citato articolo 3 del DPR 395/1988, che i corsi la cui frequenza può dar titolo a fruire dei permessi sono specificati all'art. 7.

Il comma 5, infine, stabilisce che la fruizione dei permessi per il diritto allo studio è consentita anche per la partecipazione le attività di tirocinio quando queste costituiscono parte integrante del percorso di studi e qualora il predetto tirocinio non possa essere svolto presso l'Istituzione scolastica sede di servizio.

L'articolo 5 del CIR allegato, indica le modalità per la determinazione del contingente; i casi e i criteri per procedere ad eventuali compensazioni; le modalità per informare il personale interessato circa il numero complessivo dei permessi concedibili, distinto per tipologia di personale.

Gli articoli 6 e 7, riguardano i tempi e le modalità di presentazione delle domande per fruire dei permessi per il diritto allo studio e i criteri per la compilazione delle relative graduatorie. In ordine a quest'ultimo punto, il CIR garantisce l'osservanza delle disposizioni dettate in merito dal DPR 395/1988. La tempistica prevista dai suddetti articoli, in merito alla presentazione e all'esame delle domande di fruizione dei permessi, garantisce agli aventi diritto la fruizione degli stessi dall'inizio dell'anno solare.

L'articolo 8 del CIR allegato individua i massimali delle ore per cui sono concessi i permessi a seconda delle tipologie di corso identificate all'art 7.

All'articolo 9 sono individuati i termini per eventuali reclami avverso le graduatorie pubblicate e tempi e modalità per eventuali ricorsi dinanzi all'autorità giudiziaria.

L'articolo 10 indica le modalità di concessione e di fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

Ai fini delle verifiche previste dall'articolo 3, comma 6, del D.P.R. 395/1988, l'articolo 11 del CIR stabilisce che la certificazione relativa alla frequenza dei corsi va presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni. La presentazione della certificazione è comunque obbligatoria prima di un eventuale cambio di sede di servizio. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

L'articolo 12 del CIR allegato, infine, si occupa delle norme transitorie e finali e, in particolare, stabilisce l'obbligo per il personale interessato ai corsi di cui al punto "h" dell'art. 7 c. 1, di perfezionare la richiesta di fruizione dei permessi esibendo ricevuta di avvenuta iscrizione al corso entro 5 giorni dalla data di immatricolazione e prima della fruizione del primo permesso.

DIRIGENTE DELL'UFFICIO VII  
Adamo CASTELNUOVO

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*